Prestazioni

In vigore dal 2 marzo 2018





Sommario

Sommario	1
Art. 1 Garanzia delle prestazioni e gestione	2
Art. 2 Prestazioni e sussidi	2
Art. 3 Decesso del Socio	3
Art. 4 Invalidità permanente con totale inabilità	3
Art. 5 Periodi eccedenti la copertura retributiva mutualistica	4
Art. 6 Periodi di aspettativa non retribuita	. 4
Art. 7 Decesso di un familiare	
Art. 8 Bonus Bebè	
Art. 9 Borse di studio	
Art. 10 Ricordo floreale	. 5
Art. 11 Grandi interventi chirurgici	. 6
Δrt 12 Targa ricordo	6



Pag. **2** a **6**

Art. 1 Garanzia delle prestazioni e gestione

1.1 Garanzia delle prestazioni

I sussidi sono accessibili fino a disponibilità, non è consentito agli amministratori, in nessun caso, gestire l'Associazione in debito.

Non è consentito agli amministratori, in nessun caso, dare prestiti in nessuna forma.

1.2 Modello di gestione

Sarà compito del Cda variare i coefficienti di calcolo delle prestazioni in funzione delle disponibilità e del progredire del capitale cercando di migliorare le prestazioni in progressione.

1.3 Linee guida

E possibile per gli amministratori inserire nuovi sussidi maturati da nuove esperienze ed esigenze, requisito fondamentale che i sussidi diventino parte integrante e ripetibile per tutti i Soci.

1.4 Quota associativa – casi particolari

Il socio in aspettativa ed in tutti quei casi in cui non venga prodotta la busta paga ovvero l'azienda non possa prelevare la quota associativa annuale il socio è da considerarsi non moroso (in deroga all'articolo 5.5 dello statuto) e non perde nessun diritto.

Art. 2 Prestazioni e sussidi

2.1 Diritto a sussidi e prestazioni

Tale diritto matura dopo sei mesi dalla data di iscrizione. Fa fede l'accettazione da parte del Cda.

2.2 Documentazione necessaria

La documentazione da allegare alla domanda di sussidio è indicata, per ogni prestazione, sul modulo di richiesta.

2.3 Documenti e certificati

Nel caso di dichiarazione non veritiera, l'Associazione segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria affinché rilevi l'eventuale sussistenza dei seguenti reati:

- Falsità materiale, ovvero formazione di atto falso, o alterazione di atto vero (art. 482 c.p.) e falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art.483 c.p.);
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.);
- Truffa ai danni dell'Associazione (art. 5.5 dello statuto).

2.4 Non cumulabilità delle prestazioni e sussidi

Nel caso l'evento porti a più prestazioni contemporaneamente il socio a diritto ad un solo sussidio, quello più favorevole.

2.5 Richieste extra regolamento

Per richieste di sussidi, prestazioni e quant'altro non presente nel regolamento e allegati dovrà essere fatta domanda scritta da far pervenire al segretario dell'Associazione.



Art. 3 Decesso del Socio

3.1 Vincoli

L'indennizzo minimo è di 3000,00€ (tremila/00€) e non può superare i 7000,00 € (settemila/00 €) per nucleo familiare.

3.2 Prestazione

Agli aventi diritto, come da art. 2.1 e 2.2 del Regolamento Applicativo spetta un indennizzo che sarà proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare corrisposto come da Tabella 1.

In caso di convivente more uxorio deve essere compilata l'apposita dichiarazione.

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE	
Coniuge o convivente more uxorio	€ 3.000,00
Coniuge o convivente more uxorio in gravidanza	€ 5.000.00
Per ogni figlio minorenne	€ 1.000,00
Per ogni figlio maggiorenne	€ 500,00
Per un solo figlio minorenne orfano	€ 4.000,00
Per ogni successivo figlio minorenne orfano	€ 1.000,00
Per un solo figlio maggiorenne orfano	€ 3.500,00
Per ogni successivo figlio maggiorenne orfano	€ 500,00
Entrambi i genitori	€ 350,00
Un solo genitore	€ 500,00
Per ogni fratello, sorella	€ 350,00

Tabella 1

3.3 Coperto da INAIL e INPS

L'indennizzo è di 3000,00€ (tremila/00€) per nucleo familiare.

3.4 Casi particolari

Verranno discussi e deliberati singolarmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Invalidità permanente con totale inabilità

Si intende per invalidità con totale inabilità l'impossibilità a lavorare certificata dagli enti preposti. Al socio spetta un indennizzo pari a duemila/00€.

Per la prassi dell'evento, dal momento dell'accaduto al momento del riconoscimento da parte degli enti proposti, il Socio non sarà più dipendente e quindi ex Socio ma non perderà il diritto al sussidio.



Pag. **4** a **6**

Art. 5 Periodi eccedenti la copertura retributiva mutualistica

Finito il periodo di copertura al 100%, dove la retribuzione è al 50% l'indennizzo copre da un minimo di un mese ad un massimo di sei mensilità, non frazionabili corrisposto come da tabella 2.

5.1 Vincoli

Al momento della fine del periodo di copertura si richiede la busta paga corrispondente dalla quale devono risultare un totale fra ferie e ROL inferiore alle quaranta ore.

Art. 6 Periodi di aspettativa non retribuita

In caso che il Socio debba ricorrere a periodi di aspettativa (quindi con carenza di retribuzione e ad esaurimento, ferie, congedi parentali, etc.), in relazione a malattie gravi o incidenti, per se o per familiari fino al 1° grado, l'indennizzo copre da un minimo di un mese ad un massimo di sei mensilità corrisposto come da tabella.

PERIODO DI COPERTURA	MUTUA AL 50%	ASPETTATIVA
1° Mese	€ 350,00	€ 700,00
2° Mese	€ 350,00	€ 800,00
3° Mese	€ 350,00	€ 900,00
4° Mese	€ 350,00	€ 1.000,00
5° Mese	€ 350,00	€ 1.100,00
6° Mese	€ 350,00	€ 1.200,00

Tabella 2

6.1 Vincoli

Nel caso il socio, se ne ha il diritto, non intende ricorrere a sussidi come i congedi parentali o simili viene meno anche il suddetto sussidio.

Al momento della richiesta di aspettativa fatta all'Azienda si richiede la busta paga corrispondente dalla quale devono risultare un totale fra ferie e ROL inferiore alle guaranta ore.

6.2 Limite sussidio

Nel caso il Socio abbia usufruito del contributo all'Art.6 (Copertura mutualistica al 50%) il massimale tra i due sussidi non può superare i 7000,00€ (settemila/00€).

Art. 7 Decesso di un familiare

7.1 Vincoli

Si ricorda che nel caso di convivente more uxorio deve essere compilata l'apposita dichiarazione.

7.2 Morte del coniuge o convivente more uxorio

Si interviene con la somma di 2000,00€ (duemila/00 €) a sostegno delle spese funerarie.

7.3 Morte di un figlio

Si interviene con la somma di 2000,00€ (duemila/00 €) a sostegno delle spese funerarie.



Art. 8 Bonus Bebè

L'Associazione eroga un contributo per festeggiare la nascita o adozione di un figlio.

Il bonus spetta anche nel caso di affido regolamentato dalla legge 184/83, rivista e ampliata dalla successiva Legge 149/01.

Per ogni nuova nascita, adozione o affido verrà corrisposto un bonus di 200,00€ (duecento/00 €). Nel caso di affido spetta una sola volta per singolo affido.

8.1 Vincoli

Il bonus spetta ai Soci con una anzianità associativa di 12 mesi (365 giorni) precedente alla data di nascita, adozione o affido del figlio.

Art. 9 Borse di studio

9.1 Vincoli

Nel momento in cui il bando di gara per le borse di studio viene pubblicato ovvero, affisso sulle bacheche e sul sito internet, la somma destinata alle borse di studio dovrà essere sempre disponibile sul fondo diventando di fatto vincolante rispetto a tutte le prestazioni e sussidi.

9.2 Regolamento Borse di studio scuole secondarie di primo e secondo grado Il regolamento delle borse di studio verrà prodotto come "Allegato C" al Regolamento Applicativo.

9.3 Regolamento Contributo e Borse di studio universitarie

Il regolamento delle borse di studio verrà prodotto come "Allegato I" al Regolamento Applicativo.

Art. 10 Ricordo floreale

10.1 Ricordo ex soci

In caso di decesso di un ex Socio Ordinario in pensione, non receduto dall'Associazione, l'Associazione realizzerà un ricordo floreale del valore massimo di 80,00€ (ottanta/00 €). Nel caso la famiglia esprima il desiderio: " No fiori ma opere di bene" la somma verrà devoluta dove indicato dalla famiglia.

10.2 Ricordo decesso sul lavoro

Ogni anno, per la ricorrenza del 1 novembre verrà realizzato un mazzo di fiori del valore massimo di 50,00€ (cinquanta/00 €).

10.3 Decesso dipendente

In caso di decesso di un dipendente, non receduto dall'Associazione, l'Associazione realizzerà un cuscino in ricordo del valore massimo di 150,00€ (centocinquanta/00€). Nel caso la famiglia esprima il desiderio: " No fiori ma opere di bene" la somma verrà devoluta dove indicato dalla famiglia.



Art. 11 Grandi interventi chirurgici

Il socio può usufruire del sussidio per se o per un familiare, coniuge e figli.

11 1 Vincoli

Il socio può usufruire di un solo rimborso per anno solare per singolo componente.

11.2 Caratteristiche sussidio

Per tutti gli interventi in elenco, vedi "Allegato D" del Regolamento Applicativo, spetta un rimborso massimo di 500,00€ (cinquecento/00 €) per ricoveri effettuati in strutture sanitarie convenzionate, strutture pubbliche, private o in libera professione, ad esclusione del trapianto d'organi (codice M01) che prevede un rimborso massimo di 2500,00€ (duemilacinquecento/00 €), per spese sanitarie e accessorie effettivamente sostenute e documentate.

11.3 Spese sanitarie

Gli scontrini fiscali come le fatture dovranno indicare espressamente il codice fiscale del socio ed essere accompagnati da prescrizione medica attestante la congruità con l'intervento.

I documenti dovranno essere consegnati in originale, verranno fotocopiati e restituiti, oppure consegnati in copia autenticata da pubblico ufficiale.

Ricorda di farti rilasciare la cartella clinica completa di anamnesi e della descrizione del tipo di intervento subito.

11.4 Spese accessorie

Per spese di viaggio come di vitto/alloggio, effettivamente sostenute dal socio e documentate, inerenti a terapie (Dialisi, Radioterapie, Chemioterapie, Cobaltoterapie, etc.) correlate con l'intervento.

Dalla documentazione si dovrà evincere chiaramente la corrispondenza con gli eventi producendo la necessaria documentazione.

Il rimborso spetta fino ad un massimo di 400,00€ (quattrocento/00€) per anno solare.

Per il rimborso dei viaggi si calcola il tragitto tramite il sito ViaMichelin usando le impostazioni base.

Art. 12 Targa ricordo

Quando il Socio va in pensione viene celebrato l'evento con una targa ricordo.

12.1 Vincoli

La targa non può superare la spesa di 40,00€ (quaranta/00€).

12.1 Requisiti

Il Socio deve essere iscritto all'associazione da un minimo di cinque anni.